



CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
ai sensi dell'Art. 33 n.4, lett. c) del CODICE DEL TURISMO

Modulo da utilizzare per adempiere alle disposizioni dell'art.36 del Codice del Turismo modificato dal D. Lgs. n. 62/2018 e da conservare a norma di legge

Il Cliente ha diritto di ricevere copia del presente contratto di compravendita di pacchetto turistico



UFFICIO PELLEGRINAGGI
DIOCESI DI VICENZA

Contrà Vescovado, 3 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 327146 - fax 0444 230896
E-mail: pellegrinaggi@diocesi.vicenza.it
www.pellegrinellaterradelsanto.it

AL

Il Proponente:		CODICE FISCALE	
COGNOME e NOME			
Nazionalità	Data di nascita	Luogo di nascita	
TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO:		
☐ C. Identità ☐ Passaporto	Luogo e data di rilascio		Scadenza
INDIRIZZO		CAP	CITTÀ
TEL.	CELL.	E-MAIL	
Abbinamenti in camera con			

COGNOME e NOME		CODICE FISCALE	
Nazionalità	Data di nascita	Luogo di nascita	
TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO:		
☐ C. Identità ☐ Passaporto	Luogo e data di rilascio		Scadenza
INDIRIZZO		CAP	CITTÀ
TEL.	CELL.	E-MAIL	
Abbinamenti in camera con			

- L'Organizzatore è sempre responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto (art. 42);
- Al Viaggiatore viene comunicato, unitamente alla documentazione ed alle informazioni di cui all'art. 36, comma 8 del Codice del Turismo, un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'Organizzatore (art. 44);
- I Viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra persona, entro e non oltre 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto ed eventualmente facendosi carico di costi aggiuntivi (art. 38);
- Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento di prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto il Viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo nel caso vi fosse una diminuzione dei costi pertinenti (art.39);
- I Viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale (art.41, comma 1). Se, prima dell'inizio del pacchetto, il Professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo (art. 41, comma 5);
- I Viaggiatori possono, in circostanze inevitabili e straordinarie, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. Inoltre i Viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione (art. 41, comma 4);
- Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al Viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I Viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'Organizzatore non abbia posto rimedio al problema (art. 42, comma 3, 4 e 5);
- I Viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici (art. 43);
- L'Organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il Viaggiatore si trovi in difficoltà (art. 45) – Se l'Organizzatore diventa insolvente i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. L'organizzatore ha sottoscritto una polizza per la protezione in caso di insolvenza o fallimento ai sensi dell'art. 47, comma 2, con la Compagnia che verrà di seguito indicata (art. 47);
- Ogni ulteriore informazione relativa al D. Lgs. n. 62 del 6 giugno 2018 che ha dato attuazione alla Direttiva UE 2015/2302, per la modifica del Capo I del Codice del Turismo relativo ai "Contratti del turismo organizzato" è reperibile sul link <http://gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/1800086/sq>

vengono indicati i seguenti elementi del contratto:

☐ Pacchetto Turistico				DOCUMENTI NECESSARI
☐ Catalogo _____ Edizione _____ pag.		Di seguito sono indicate, per ogni partecipante, le necessità documentali qualora non specificate in catalogo, programma fuori catalogo o viaggio su misura _____ _____ _____ _____ _____		
☐ Vettore Aereo _____				
☐ Fuori Catalogo _____				
☐ Viaggio su misura come d a programma richiesto dal cliente (qui allegato) _____				
☐ Servizio Turistico				
Cod. pren. elett. _____	Denominazione Pacchetto/Servizio _____			
Destinazione/itinerario _____				
Durata giorni _____	notti _____	dal _____ al _____		
partenza da _____		ritorno a _____		
Richieste specifiche _____ _____				
SERVIZI RICHIESTI	Prezzo a Persona	N°	Prezzo servizi	
				I° Acconto
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE	Premio a persona	N°		versato il
				II° Acconto
				da versare il
				Saldo
Prezzo complessivo				da versare il

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, sito web o altro materiale informativo del Partner Commerciale ovvero nel separato programma di viaggio, nonché, qualora successivi alla sottoscrizione del presente accordo, la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all'art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI NORMATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. "Codice del Turismo"), in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302. Il CdT ha abrogato la precedente disciplina contenuta nella L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970, che resta, però, ancora in vigore per gli Stati extracomunitari firmatari o, comunque aderenti, alla CCV, ai quali non risulta applicabile la normativa comunitaria; nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942).

2. REGIME AMMINISTRATIVO

L'Organizzatore e Venditore del pacchetto turistico, al quale il Viaggiatore si rivolge, deve essere abilitato all'esecuzione delle attività esercitate in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L'Organizzatore e Venditore rende noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell'Organizzatore e Venditore, stante la specifica competenza di funzioni, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza. Ai sensi dell'art. 18, comma 6, CdT, l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)

Ai fini del presente contratto s'intende per:

Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
Organizzatore - Venditore: il professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)

Per pacchetto turistico si intende la "combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
- 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
 - 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
 - 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
 - 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
 - 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica o via il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)

1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'Organizzatore/Venditore fornisce al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni:

- a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
 - 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
 - 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
 - 3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
 - 4) i pasti forniti;
 - 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
 - 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
 - 7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
 - 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
 - b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
 - c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
 - d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
 - e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
 - f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
 - g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma 1;
 - h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
 - i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all'allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.

6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)

La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Viaggiatore. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore, in ragione dell'adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 36, comma 8, CdT, prima dell'inizio del viaggio.

Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di

pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore.

In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successive, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).

7. PAGAMENTI

All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:

la quota d'iscrizione o gestione pratica (vedi art.6);
l'acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall'Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all'art.1385 cod. civ. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopravvenuto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall'Organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del pacchetto turistico richiesto oppure, infine, nel termine contrattualmente concordato.

Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;

il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del Viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all'Organizzatore direttamente dal Viaggiatore.

8. PREZZO (ART. 39 CdT)

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell'Organizzatore.

1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichino dopo la conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto.

2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

- a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
- b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
- c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

3. Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5.

4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.

5. In caso di diminuzione del prezzo, l'Organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)

1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.

2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

3. L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:

- a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
 - b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
 - c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)

1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quattordici giorni prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)

1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli

è che non eccedano le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, a fornire al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

4. In ogni caso il viaggiatore che richiama la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, corrisponderà all'organizzatore, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

5. Resta inteso che, in applicazione dell'art. 944 del Codice della Navigazione, il diritto di trasporto non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o, se mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.

12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale aggiornate relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio.

Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'espatrio dei minori di anni 14 e l'espatrio di minori per i quali è necessaria l'autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziarica, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato <http://www.poliziadistato.it/articolo/1911/>.

I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informatici governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiare sicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.

I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgare attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiare sicuri.it.

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell'opuscolo informativo e non informazioni temporaneamente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori.

I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, e tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

6. L'organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L'organizzatore o il venditore che abbia riacquisito il viaggiatore, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di regresso (art. 51 quinquies Cdt).

7. Il viaggiatore comunicherà, altresì, per iscritto all'organizzatore, all'atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell'inizio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell'organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE (ART. 42 Cdt)

1. L'Organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.

4. Fatto salvo le eccezioni di cui al comma 3, se l'Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'Organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto. L'Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea applicabile.

8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'Organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un

pacchetto di qualità inferiore rispetto a quello specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'Organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.

9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.

11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 5 e 7.

14. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE CHE VENDE IL PACCHETTO (ART. 50 - 51 quater Cdt)

1. L'Organizzatore-Venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dall'Organizzatore-Venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dei terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.

2. L'Organizzatore-Venditore è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.

3. L'Organizzatore-Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

4. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità dell'Organizzatore-Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)

Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L'ORGANIZZATORE ATTRAVERSO UN RAPPRESENTANTE LOCALE

1. Per eventuali messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto il Viaggiatore potrà rivolgersi ad un Rappresentante Locale del Partner Commerciale dell'Organizzatore-Venditore oppure designato da un Fornitore dei servizi che compongono il pacchetto.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 Cdt)

1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 Cdt)

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprono anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) Cdt)

L'organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito Internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

20. PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE (ART. 47 Cdt)

1. L'Organizzatore-Venditore stabilito sul territorio nazionale è coperto da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali.

2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore.

3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.

4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.

21. MODIFICHE OPERATIVE

Si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi/Organizzatore prima della partenza. L'Organizzatore informerà i passeggeri circa l'identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

22. INFORMATICA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Al sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.

23. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.

SCHEDA TECNICA

parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto di Pacchetti Turistici

CORA' VIAGGI E VACANZE

Autorizzazione Provincia di Vicenza n.421 del 2 giugno 1990

Ai sensi dell'art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs n.79 del 23.5.2011) Corà Viaggi e Vacanze ha stipulato la polizza n.9017830 per responsabilità civile con Europ Assistance per un massimale di € 2.000.000,00= Fondo Garanzia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. Polizza n. 6006001530/v.

Minimo partecipanti

Per l'effettuazione di viaggi a date fisse può essere previsto un numero minimo di partecipanti secondo il tipo di pacchetto. L'eventuale non raggiungimento del minimo previsto, ed il conseguente annullamento, sarà comunicato dall'organizzatore almeno 20 giorni prima della data di partenza del viaggio.

In alternativa all'annullamento, l'organizzatore, nei termini di tempo previsti, potrà proporre al turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di volta in volta, l'adeguamento della quota di partecipazione.

Modifiche dell'itinerario

Le visite potranno subire modifiche di ordine cronologico. In occasioni di particolari ricorrenze, oppure secondo i giorni di partenza, l'ordine delle visite e dei servizi alberghieri può essere soggetto a qualche variazione, garantendo comunque il completo svolgimento del programma.

Modifiche di prezzo

Il prezzo - ovvero la quota individuale di partecipazione - comunicato alla conferma della prenotazione potrà essere modificato fino a 20 (venti) giorni precedenti la data della partenza esclusivamente nei casi specificati dall'art. 8 delle Condizioni Generali. La modifica sarà comunicata in forma scritta entro il termine suddetto.

Trasporti

Per pacchetti descritti nei nostri programmi che comprendono voli di linea, le tariffe aeree e i costi dei trasporti inclusi nelle quotazioni sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. Le tariffe prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a disponibilità limitata di posti. In caso di non confermabilità della classe dedicata, Corà Viaggi e Vacanze, se disponibile, comunicherà il supplemento applicabile alla tariffa confermabile in classe superiore. Tale supplemento sarà quantificato alla richiesta di prenotazione.

Normativa pullman

Corà Viaggi e Vacanze ha predisposto gli itinerari in pullman attenendosi alle regolamentazioni comunitarie vigenti in materia di trasporto di persone su strada. Per tale motivo il tempo massimo di guida giornaliero è fissato in 9 (nove) ore e sono garantiti i riposi previsti

per l'autista. Pertanto non sarà possibile effettuare modifiche al programma originale se non utilizzando un altro autista oppure noleggiando sul posto un altro mezzo con relativo costo aggiuntivo a carico dei partecipanti.

Partenze in aereo

La possibilità di accettare cambi nominativi dei biglietti aerei prima della partenza è di sola competenza del Vettore che potrebbe chiedere l'emissione di un nuovo biglietto. In questo caso il costo è a totale carico del partecipante, e comunque Petroniana Viaggi e Turismo declina ogni responsabilità per l'eventuale impossibilità a partire.

Tasse ed oneri aeroportuali

I valori indicati sono definiti sulla base di più parametri e sono determinati in base a normative in vigore al momento della stampa del programma, pertanto possono subire successive variazioni, aggiornamenti che saranno addebitati ai clienti.

Penalità di annullamento

Il turista che receda dal contratto ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 40.41.42 del Cod. Tur. si rendono applicabili le penali di seguito riportate, in cui sono incluse anche le Crociere. Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi indicati all'art. 10 delle Condizioni generali, saranno addebitati indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto all'art. 7 1° comma delle Condizioni Generali le penali nelle seguenti misure:

10% sino a 31 gg lavorativi prima della partenza del viaggio; (dal lunedì al venerdì)

25% da 30 a 21 gg lavorativi prima della partenza del viaggio; (dal lunedì al venerdì)

50% da 20 a 11 gg lavorativi prima della partenza del viaggio; (dal lunedì al venerdì)

75% da 10 a 3 gg lavorativi prima della partenza del viaggio. Nessun rimborso dopo tale termine.

Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.

Minori in viaggio

Dal 26.6.2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale, pertanto per quei paesi dove è concesso l'ingresso ai possessori di carta d'identità valida per l'espatrio l'uso di tale documento ai fini dell'espatrio è subordinato al fatto che essi viaggino con uno dei genitori o chi ne fa le veci. Qualora il minore di anni 14 si rechi all'estero senza uno dei genitori o di chi ne fa le veci, quest'ultimi devono darne l'assenso e l'autorizzazione convalidata dalla Questura.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) La premessa è parte integrante e vale patto.
- 2) Il Viaggiatore dichiara di avere ricevuto le informazioni necessarie di cui all'Allegato A, parte II, del Codice del Turismo (richiamate in premessa) e stipula contratto di pacchetto turistico con l'Agenzia di Viaggi Organizzatore la quale dichiara, che sarà l'unica responsabile ai sensi degli artt. 42 - 46 del Codice del Turismo, dell'esatto adempimento della prestazione relativa all'organizzazione del viaggio.
- 3) Le Parti concordano che il prezzo totale del pacchetto sopra riportato sarà corrisposto con le seguenti modalità di pagamento:
 - a) Acconto pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico, contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta che ne costituisce quietanza;
 - b) Saldo dopo l'accettazione della presente proposta da parte dell'Organizzatore e, comunque, entro e non oltre la data di invio dei documenti.
- 4) I mezzi di trasporto usati durante il viaggio, l'ubicazione e la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del Paese di destinazione, le visite e le escursioni verranno precisati nel programma riepilogativo del viaggio.
- 5) Relativamente alle informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del Paese di destinazione, si consiglia al Viaggiatore di visitare il sito www.viaggiare sicuri.it del Ministero degli Affari Esteri, e/o di consultare la centrale operativa al n. 06/491115 per reperire informazioni sanitarie e sulla sicurezza aggiornate relative ai Paesi di destinazione.
- 6) Segnalazioni specifiche del Viaggiatore (eventuali intolleranze alimentari, situazioni di disabilità ed ogni altra richiesta extra rispetto all'offerta standard dell'Organizzatore), sopra riportate alla voce "Richieste Specifiche".
- 7) L'Organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il Venditore si trovi in difficoltà ai sensi dell'art. 45 CdT.
- 8) In caso di necessità il Viaggiatore potrà rivolgersi al Rappresentante Locale dell'Organizzatore per eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto. Tutti i contatti del Rappresentante Locale verranno forniti unitamente ai documenti di cui all'art. 36, comma 8, Codice del Turismo. Il Viaggiatore è tenuto a comunicare senza ritardo gli eventuali difetti di conformità rilevanti riscontrati durante l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.42 comma II CdT.
- 9) Le Parti prendono atto che nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l'alloggio, devono essere fornite le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
- 10) Ai sensi dell'art.36, comma 1, l'Organizzatore, in tempo utile prima dell'inizio del pacchetto, si obbliga a fornire al Viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario di partenza previsto e il termine per l'accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo.
- 11) Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (cd. "Codice Privacy") e dell'art.13 del Regolamento UE 2016/67, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.

Il contratto è composto dalla presente proposta, dalle Condizioni Generali di Contratto e dalla Scheda Tecnica allegata.

Il Proponente (Contraente) dichiara inoltre di aver preso cognizione dei termini e condizioni relative alle penali di annullamento del pacchetto.

In nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone sopra elencate (per i minorenni è necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale)

Il Proponente/Cliente

PER ACCETTAZIONE

L'Organizzatore/Venditore CORA' VIAGGI E VACANZE

In nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone sopra elencate (per i minorenni è necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale) Il Contraente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., dichiara espressamente di avere compreso ed accettato ogni clausola contenuta nel presente contratto e nelle "Condizioni Generali di Compravendita Pacchetto Turistico" allegata al presente Contratto che ne costituiscono parte integrante unitamente alla conferma della prenotazione.

Il Proponente/Cliente

PER ACCETTAZIONE

L'Organizzatore/Venditore CORA' VIAGGI E VACANZE